SENATO DELLA REPUBBLICA

- IX LEGISLATURA ----

(N. 906)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri
(ANDREOTTI)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(MARTINAZZOLI)

e col Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie (FORTE)

(V. Stampato Camera n. 1631)

approvato dalla XII Commissione permanente (Industria e commercio - Artigianato - Commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 1º agosto 1984

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 agosto 1984

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Alla fine dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è aggiunto il seguente periodo:

« Per le attività esercitate in un altro Stato membro della Comunità economica europea la qualificazione professionale è accertata mediante apposito attestato rilasciato dall'autorità od organismo competente designato dallo Stato membro della Comunità di origine o di provenienza e prodotto dall'interessato a sostegno della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività contemplate nel precedente articolo 1 ».